

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL TEATRO PACINI DI PESCIA (PT) - CIG QUADRO: 6563121AC6

TITOLO I - CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La presente concessione ha per oggetto:

- l'affidamento in concessione mediante procedura aperta del servizio di gestione del Teatro Pacini di Pescia (PT) ivi compreso il bar, guardaroba e locali annessi (sale Accademia primo, secondo e terzo piano) per cinque stagioni consecutive a partire dalla stagione 2016/2017 e fino alla stagione 2020/2021 compresa fermo restando che l'affidamento è subordinato all'effettiva agibilità della struttura.

Il teatro Pacini, di proprietà del Comune di Pescia e sito in Piazza San Francesco è costituito dai seguenti locali ed aree:

- ingresso, biglietteria, foyer, locale bar, scale interne ed esterne di emergenza, platea, galleria composta da cinque ordini di palchi (capienza complessiva n. 498 posti), palcoscenico, sottopalco-laboratorio, cabina di regia, guardaroba, camerini, servizi igienici;

- la porzione dell'immobile denominato "Sale Accademia", accessibile dalle scale di sicurezza del Teatro Pacini alle quali si arriva: sia dal numero civico 10 di Piazza San Francesco, sia dall'interno del Teatro Pacini stesso, per mezzo delle uscite di sicurezza ed è composta dai seguenti locali:

- Al primo piano un insieme di n. 4 stanze comunicanti con un ulteriore locale accessorio. I bagni a disposizione sono gli stessi del Teatro Pacini che danno accesso alla zona palchetti.
- Al secondo piano n. 1 grande vano con piccolo ripostiglio e bagno indipendente. Il tutto con altezza inferiore a m. 2,70.
- Al secondo piano n. 1 grande vano con bagno indipendente. Il tutto con altezza inferiore a m. 2,70.
- Al terzo piano n. 1 grande vano con ripostiglio e n. 2 bagni di cui uno indipendente. Il tutto con altezza inferiore a m. 2,70.
- Al terzo piano n. 1 grande vano con piccolo ripostiglio e n. 1 bagno in condivisione con il vano di cui al punto precedente posto allo stesso piano. Il tutto con altezza inferiore a m. 2,70 che va a calare in prossimità delle finestre.

La presente gara sarà esperita mediante procedura aperta con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto previsto nel disciplinare di gara trattandosi di concessione di servizi trova applicazione l'art. 30 del D. Lgs. 163/2006.

Si dà atto che, poiché la presente concessione riguarda servizi prettamente culturali, in quanto tali ricompresi nell'allegato II B del Decreto L.gs. 163/2006 e s.m.i., trova applicazione l'articolo 20 del decreto citato.

ART. 2 - FINALITA' E OBIETTIVI DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Pescia, nel proporre l'affidamento in concessione dei servizi di cui al presente capitolato, si pone i seguenti obiettivi:

- Realizzare una programmazione di qualità per una crescita culturale e sociale dei cittadini, un incremento del livello di conoscenza e fruizione dello spettacolo dal vivo;
- Ampliare il bacino di utenza, favorire la crescita di nuovo pubblico, grazie alla diversificazione dell'offerta culturale;
- Valorizzare e favorire il più possibile l'utilizzo del teatro da parte delle realtà istituzionali, culturali e associazionistiche presenti sul territorio di Pescia, con particolare riferimento ai progetti

che si vogliono realizzare, anche in maniera integrata con l'Ente locale ivi compreso quelli relativi alla formazione di personale idoneo alle attività teatrali.

- Offrire un punto ristoro presso il locale bar durante l'apertura del teatro in occasione delle varie attività.

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà la durata di n. 5 stagioni culturali a partire dalla stagione teatrale 2016/2017 fino a quella 2020/2021.

Il Comune di Pescia si riserva la facoltà di richiedere la prestazione nelle more della stipula del contratto al fine di garantire l'avvio della stagione teatrale nei tempi utili e la continuità della relativa programmazione.

ART. 4 - IMPORTO - BASE D'ASTA - IMPORTO A COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL CONCESSIONARIO

L'Amministrazione Comunale concorre annualmente alle spese per la gestione, la progettazione, la realizzazione dell'attività culturale del teatro con un importo corrisposto a compensazione sotto meglio indicato.

Il corrispettivo delle prestazioni previste nel presente capitolato consiste nel diritto, per il concessionario, di gestire economicamente le attività oggetto del contratto e quindi di introitare le tariffe per l'uso del teatro e gli incassi della stagione teatrale direttamente dallo stesso organizzate ed eventuali altri servizi (biglietteria, prevendita, bar, sale Accademia) messi a disposizione di soggetti a cui viene concesso l'uso del teatro per spettacoli o iniziative di carattere culturale.

L'importo corrisposto dall'Amministrazione, quale compensazione, è pari a quello risultante dall'offerta che non può essere superiore all'importo complessivo di € 400.000,00 IVA inclusa posto a base di gara.

Il presente contratto è stato valutato in base all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 ed è stato rilevato che in relazione alle attività di cui al precedente art. 2 non vi sono rischi connessi all'interferenza tra le attività, non essendovi alcun "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello del concessionario. L'importo per oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenze è pertanto pari a zero.

Sarà chiesta in sede di offerta la presentazione di un piano economico-finanziario che non è soggetto a valutazione, ma deve altresì dimostrare l'effettiva capacità e sostenibilità economica del progetto; lo stesso piano economico-finanziario dovrà identificare e quantificare sulla base del progetto di gestione i costi nonché individuare l'equilibrio economico complessivo tramite una valutazione e previsione delle entrate.

Il piano economico-finanziario verrà allegato alla concessione-contratto.

Il concessionario sarà tenuto inoltre a rendicontare annualmente, sulla base del piano sopra citato, una verifica della situazione di pareggio di bilancio (entrate e spese).

ART. 5 - REQUISITI DI ACCESSO

Possono presentare le offerte Fondazioni, Enti e Associazioni che abbiano tra le proprie finalità istituzionali la promozione e la realizzazione di eventi, spettacoli, manifestazioni culturali e gestione di teatri nonché i soggetti di cui all'art. 34 comma 1 D. Lgs. 163/2006. I requisiti di partecipazione saranno ulteriormente specificati nel bando di gara.

L'offerente dovrà fornire una dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. n. 385 del 01/09/1973, dovrà altresì presentare una dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, concernente il fatturato globale di impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati

negli ultimi tre esercizi.

ART. 6 - OBBLIGO DI SOPRALLUOGO

Gli operatori che intendano presentare l'offerta devono effettuare obbligatoriamente un sopralluogo del Teatro Pacini. Il sopralluogo può essere effettuato, nelle date indicate nel bando di gara, dal titolare o legale rappresentante del partecipante, ovvero da altro soggetto munito di procura speciale.

A seguito dell'effettuazione del sopralluogo sarà rilasciato un attestato di avvenuto sopralluogo che dovrà essere inserito nella Busta A contenente la documentazione amministrativa.

Il teatro è inoltre dotato di beni mobili, arredi, poltrone, attrezzature tecniche e funzionali. Prima della consegna della struttura al concessionario, verrà redatto in contraddittorio un apposito inventario dei beni presenti.

TITOLO II - DESCRIZIONE DEI SERVIZI

ART. 7 - PROGRAMMAZIONE ANNUALE E SERVIZI MINIMI

Allo scopo di perseguire gli obiettivi indicati all'art.2, il concessionario si obbliga a predisporre e adottare una programmazione annuale teatrale che per livello qualitativo e artistico qualifichi il Teatro Pacini come servizio culturale rivolto alla realtà locale e non. Non saranno permesse attività di spettacolo in aperto contrasto con le norme del buon costume.

Il concessionario si impegna ad assicurare i seguenti livelli minimi di servizio, da intendersi come comunque garantiti ed ampliabili in sede di offerta:

- Stagione teatrale: la programmazione dovrà essere orientata verso un cartellone di produzioni riconosciute nel circuito nazionale, misto nei generi (prosa, musica, lirica) e dovrà prevedere un numero minimo di spettacoli anche ecosostenibili "green". Il cartellone del primo anno sarà quello proposto nel progetto gestionale presentato in sede di gara. Potrà subire variazioni in accordo con l'Amministrazione e comunque dovrà essere da essa confermato. Per la stagione successiva, il programma dovrà essere concordato con l'Amministrazione, tenendo in considerazione i risultati e le criticità riscontrate, garantendo i livelli qualitativi e quantitativi della programmazione del primo anno culturale.

- Rassegna di teatro ragazzi per le famiglie, composta di minimo n. 4 (quattro) titoli.

- Numero di giornate gratuite a disposizione dell'Amministrazione comunale di Pescia e costo giornate aggiuntive:

l'Amministrazione si riserva per la concessione a scuole o associazioni locali un minimo di trenta giornate annue gratuite per spettacoli più 10 giorni di prove, con obbligo di assistenza tecnico/organizzativa dato atto che l'ente potrà organizzare, qualora necessario, anche due iniziative nello stesso giorno, si riserva altresì la possibilità di utilizzare per proprie iniziative le sale Accademia.

All'interno di tali giornate potranno essere comprese anche attività teatrali da inserire nella stessa programmazione annuale, oltre a quanto previsto ai precedenti commi, con oneri a completo carico del Comune.

Per eventuali richieste oltre i 30 giorni più 10 di prove, il Comune corrisponderà al concessionario una tariffa pari a € 500,00 qualora organizzasse in collaborazione con le Associazioni del territorio proprie iniziative. Tale somma comprende l'uso della struttura e l'attività di custodia (apertura, chiusura e vigilanza sul buon uso dei locali e delle attrezzature), assistenza tecnica.

ART. 8 - SERVIZI AGGIUNTIVI

Il concessionario dovrà gestire i seguenti servizi aggiuntivi, complementari ed accessori all'attività teatrale:

- Servizio di guardaroba: il guardaroba potrà essere gestito con modalità e tariffe da concordare

con l'Amministrazione comunale;

- Servizio bar: l'attività complementare del servizio bar è consentita esclusivamente negli orari di apertura e di funzionamento del teatro, ossia in concomitanza dello svolgimento delle manifestazioni e degli eventi che avranno luogo all'interno della struttura. L'attività di bar sarà rivolta esclusivamente a coloro i quali avranno avuto accesso alla struttura per ivi assistere ai suddetti eventi.

- Le sale Accademia poste al primo, secondo e terzo piano, potranno essere utilizzate dal gestore, l'Amministrazione tuttavia se ne riserva l'utilizzo per almeno trenta iniziative dalla stessa organizzate.

Non sono contemplate manifestazioni tendenti alla valorizzazione di produzioni enogastronomiche del territorio.

TITOLO III - RAPPORTO CONTRATTUALE

ART. 9 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del concessionario tutte le spese di gestione e organizzazione delle attività derivanti dal presente capitolato che non risultino espressamente a carico del Comune di Pescia, ivi comprese le spese relative alle utenze per la funzionalità della struttura e ai tributi comunali.

In particolare il concessionario dovrà:

- elaborare e presentare una programmazione di qualità che risponda agli obiettivi di cui all'art.2 e a quanto elencato all'art.6;
- assumere su di sé tutti gli adempimenti organizzativi necessari alla realizzazione della programmazione di cui trattasi e tutti gli obblighi di tipo giuridico-amministrativo, contabile, tributario, previdenziale e simili commessi con lo svolgimento di tali attività. Il concessionario è il solo unico responsabile delle spese e degli impegni riguardanti: organizzazione, gestione, vendita, incasso, spese relative ai diritti SIAE/ENPLS, pubblicità, ospitalità, compensi agli artisti e ai tecnici, pulizia locali e pertinenze nelle giornate di attività; il concessionario è intestatario del borderò e beneficia degli incassi, di conseguenza è responsabile nei confronti della SIAE e risponde delle imposte ad essa dovute;
- osservare e far osservare le prescrizioni della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;
- osservare e far osservare le leggi in materia di pubblico spettacolo ed in particolare delle norme in materia di limitazione delle emissioni sonore;
- provvedere al controllo sull'immobile Teatro Pacini inteso come di tutti i locali comprensivo dell'impianto di allarme antintrusione e relativo collegamento telefonico, monitoraggio dello stato e del funzionamento di beni mobili, immobili e impianti tecnologici segnalando tempestivamente ai Servizi Tecnici del Comune di Pescia malfunzionamenti e anomalie;
- provvedere alla puntuale comunicazione e aggiornamento del calendario di apertura e utilizzo del teatro all'Ufficio di competenza del Comune, ai fini della gestione e programmazione del riscaldamento;
- intervenire qualora il sistema di allarme del Teatro Pacini entrasse in funzione;
- conservare la struttura e il materiale ricevuto in dotazione, in modo da garantirne il pieno e regolare funzionamento, sicurezza, igiene, decoro, fruibilità e conservazione e restituire l'immobile alla fine della gestione, nelle condizioni di cui al verbale di consegna, redatto in contraddittorio delle parti, salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso,
- garantire le riparazioni dei danni rilevati a seguito dell'uso o per atti vandalici, nonché alle eventuali sostituzioni di beni e attrezzature danneggiati, che dovessero verificarsi, da effettuarsi entro 15 gg. dal loro evento, nonché il controllo mensile dell'efficienza degli impianti di segnalazione e sicurezza; nonché il controllo mensile di arredi e attrezzature provvedendo altresì alla esecuzione di riparazioni che si rendessero necessarie;

- garantire l'accurata pulizia dei locali e degli arredi dopo ogni spettacolo, attività o manifestazione ed ogni qualvolta risulti necessario integrarla con lavori periodici di pulizia a fondo, necessari per il regolare mantenimento della struttura. Nei servizi igienici la pulizia dovrà essere completata da un'accurata disinfezione. Il servizio di pulizia dovrà svolgersi nel rispetto di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato.
- gestione del piano di sicurezza: sarà a carico del concessionario la "gestione della sicurezza" del locale secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le volture e le intestazioni delle certificazioni di legge nonché la regolare tenuta del registro della sicurezza.
- adempiere a tutta la normativa relativa alla sicurezza come da D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
- garantire la manutenzione ordinaria relativa all'immobile, agli arredi e attrezzature consegnate in gestione, come da inventario sottoscritto tra le parti, con particolare cura del sipario storico e del lampadario.

Responsabilità per danni a persone e cose - copertura assicurativa.

La ditta concessionaria risponderà di eventuali danni a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente capitolato e per l'intera durata del contratto, tenendo al riguardo sollevato il Comune da ogni responsabilità; provvederà, altresì, - a proprie spese e previo benestare dell'Amministrazione - alla riparazione e all'eventuale sostituzione di attrezzature e beni in genere, danneggiati durante l'esecuzione del servizio.

Pertanto la ditta concessionaria dovrà comprovare di avere stipulato e in corso di validità - con primaria compagnia assicuratrice, presentandone copia all'Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto - una specifica assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall'espletamento dei servizi formanti oggetto dell'appalto, nonché dalla conduzione complessiva dei locali costituenti la struttura di cui si tratta e delle relative aree e servizi pertinenti, anche esterni, senza eccezioni.

Detta assicurazione dovrà espressamente prevedere:

- Massimali di garanzia non inferiori a:
 - € 5.000.000,00 complessivamente per sinistro, ma con i limiti di
 - € 2.000.000,00 per ogni persona (terzo o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni nonché di
 - € 2.000.000,00 per danni a cose e/o animali.
- Le seguenti estensioni:
 - riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT):
 - estensione del novero dei terzi al Comune e ai suoi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo;
 - estensione del novero dei terzi a:
 - titolari e prestatori di lavoro o addetti di ditte terze nonché a tutte le persone fisiche che partecipino a lavori complementari all'attività oggetto della concessione;
 - appaltatori/subappaltatori e rispettivi prestatori di lavoro;
 - consulenti amministrativi, tecnici e legali ed altri professionisti in genere ed ai rispettivi prestatori di lavoro o addetti;
 - artisti e orchestrali;
 - estensione alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati della ditta concessionaria nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell'espletamento dei servizi e dell'attività di gestione oggetto della concessione;

estensione alla responsabilità civile per danni a cose derivanti da incendio di cose della ditta concessionaria ovvero detenute dalla medesima o da persone delle quali la stessa debba rispondere a termini di legge;

estensione alla responsabilità civile riconducibili direttamente o indirettamente alla ditta concessionaria per danni derivanti dalla somministrazione di cibi e bevande, anche mediante distributori automatici;

estensione alla responsabilità civile per danni a cose di terzi (compresi gli utenti della struttura) in consegna e/o custodia;

estensione alla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico;

estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi;

riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

estensione dell'assicurazione ai lavoratori parasubordinati e a ogni altro soggetto assimilabile a prestatore di lavoro ai sensi della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro;

estensione dell'assicurazione alle malattie professionali

Rimangono a esclusivo carico della ditta concessionaria gli importi dei danni rientranti nei limiti degli eventuali scoperti e/o franchigie pattuiti nella prescritta polizza.

Assumere e utilizzare personale quantitativamente e qualitativamente necessario, al fine di garantire:

- La migliore vigilanza e custodia della struttura e delle attrezzature affidate;
- Il rispetto di quanto previsto dalle leggi e dalle prescrizioni in materia di incolumità fisica degli utenti (obbligo di presenza di due addetti all'emergenza dotati di appositi certificati) nonché il rispetto delle normative in materia di esercizi pubblici e commerciali;
- In caso di assenze, a vario titolo, del personale, a propria cura e spese, alla sostituzione del medesimo;
- Il funzionamento delle attrezzature con professionalità adeguate allo svolgimento delle attività e delle necessarie abilitazioni;
- Funzioni di vigilanza nel corso delle rappresentazioni teatrali, nonché gestione del servizio di biglietteria;
- Sostentimento delle spese relative al personale occorrente per montaggi e smontaggi ed aiuti di palcoscenico nei casi in cui siano necessari;
- Nei rapporti di lavoro subordinato di cui il concessionario si avvarrà, dovranno essere rispettate le normative di legge, regolamento e le disposizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore, sia per quanto concerne gli aspetti normativi e salariali, sia per gli obblighi ed oneri previdenziali ed assicurativi. Il personale utilizzato, soci o dipendenti, dovrà essere regolarmente iscritto al libro paga ed avere idonea copertura assicurativa in relazione ai compiti assegnati;
- Munirsi delle prescritte autorizzazioni di polizia, amministrative e di ogni altro provvedimento autorizzatorio, comunque denominato, necessario all'espletamento delle attività prestate;
- Il concessionario si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con i dipendenti e soci impegnati nel servizio di cui al presente capitolato al dirigente del settore o suo incaricato, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente comma;
- L'Amministrazione rimane estranea ad ogni controversia che dovesse insorgere tra appaltatore e personale impiegato nel servizio.

Il concessionario ricava gli introiti derivanti dalla gestione della sala.

Nel caso di violazione degli obblighi e di inadempimento delle prestazioni previste dal presente articolo, l'Amministrazione potrà procedere d'ufficio con addebito delle spese al concessionario, avvalendosi in parte o del tutto sul deposito cauzionale, che dovrà essere reintegrato nei successivi trenta giorni, fatta salva la possibilità di revoca, da parte dell'Amministrazione, dell'affidamento del servizio.

ART. 10 - ONERI E COMPETENZE DEL COMUNE DI PESCIA

La messa a disposizione di locali, arredi, attrezzature e strumentazioni esistenti, come risulta dal verbale di consistenza da redigere in contraddittorio.

La messa a disposizione della documentazione relativa all'immobile contenente le informazioni necessarie ai fini della sicurezza;

Le spese relative ad ogni utenza saranno a carico del concessionario (art. 9);

Gestione e manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento ed impianto elettrico (eccetto impianto luci palco e quanto già espressamente previsto a carico del concessionario);

Gli interventi di manutenzione straordinaria relativi all'immobile e agli impianti, da ascrivere non ad incuria del concessionario;

Il Comune di Pescia è impegnato a garantire tutta la possibile collaborazione attraverso i propri Servizi nella fase di programmazione delle attività, di comunicazione delle iniziative, di raccordo tra il concessionario e la realtà locale, anche mediante suggerimenti di un comitato scientifico di esperti.

ART. 11 - ULTERIORI COMPETENZE DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario del servizio si impegna inoltre:

- a evidenziare per ogni attività svolta, la titolarità congiunta con l'Amministrazione comunale;
- a realizzare con oneri a proprio carico materiale di supporto (schede informative, manifesti, locandine, inviti) per le attività sotto la supervisione dei Servizi comunali competenti;
- a conservare e ordinare tutta la documentazione relativa alle attività di spettacolo che verranno svolte. Nel dettaglio: raccolta e conservazione di manifesti, locandine, depliant, programmi, recapito utenti, ecc...l'archivio che si andrà formando nel corso del tempo resterà acquisito dal Comune di Pescia;
- ad adempiere agli obblighi di rendicontazione nei confronti del Comune di seguito di seguito dettagliati:

a) entro il mese di gennaio di ogni anno relazione consuntiva dell'attività svolta nel periodo settembre/dicembre;

b) entro il mese di luglio di ogni anno relazione consuntiva dell'attività svolta nel periodo gennaio/giugno e relazione sull'intera stagione culturale.

c) entro il mese di gennaio di ogni anno relazione consuntiva sull'andamento dei servizi aggiuntivi dati in sub concessione a terzi.

Da tali rendicontazioni dovrà emergere un quadro chiaro e completo del movimento di pubblico, della effettiva fruizione da parte dell'utenza delle attività proposte e del bilancio economico consuntivo (comprensivo della rendicontazione delle entrate).

E' altresì tenuto a redigere e presentare all'Amministrazione Comunale il programma culturale, entro il mese di giugno, il programma annuale definitivo e il relativo piano tecnico-finanziario di spesa.

ART. 12 - MIGLIORAMENTI; ADDIZIONI E MODIFICHE IMPIANTISTICHE

Il concessionario potrà eseguire opere e /o interventi di miglioria, addizioni e modifiche impiantistiche ivi comprese quelle nel locale bar che eccedano l'ordinaria manutenzione soltanto

previo consenso dell'Amministrazione proprietaria.

L'esecuzione di eventuali interventi di cui sopra sarà richiesta al Comune di Pescia in quanto proprietario della struttura e dovrà da questo essere autorizzata mediante approvazione del relativo progetto presentato dalla ditta, anche ai fini della vigente normativa edilizia e urbanistica.

Tutte le opere e/o interventi di cui sopra accederanno gratuitamente alla proprietà allo scadere del contratto, senza diritto ad alcun indennizzo connesso, direttamente o indirettamente, alla realizzazione degli stessi e a tal fine il concessionario dovrà sottoscrivere apposita clausola di accettazione di tale condizione rinunciando contestualmente alle eventuali azioni previste nell'art. 2041 del cod. civile.

ART. 13 - DANNI A PERSONE O COSE

Il concessionario sarà sempre responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone o cose, che a giudizio dell'Amministrazione risultassero causati dal concessionario stesso o da utenti della struttura durante le attività svolte e che dovrà in ogni caso provvedere a proprie spese alla riparazione e alla sostituzione degli oggetti, materiali, attrezzature e strutture danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione comunale in contraddittorio con i rappresentanti della ditta. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti in presenza di due testimoni, anche dipendenti comunali, senza che la controparte possa sollevare eccezione alcuna.

ART. 14 - TARIFFE

Il piano tariffario per l'attività teatrale alla prima stagione sarà indicato dal concessionario nell'offerta tecnica e valutato.

Il concessionario si impegna a indicare e praticare tariffe agevolate per tutte le attività proposte a favore di particolare fasce di utenza: bambini, gruppi famiglia, detentori tessera Young Card, anziani, portatori di handicap.

La tariffa di accesso per la rassegna di Teatro ragazzi proposta dal concessionario dovrà essere valutata di concerto con l'Amministrazione comunale.

ART. 15 - PROMOZIONE

Il concessionario si impegna a promuovere e pubblicizzare tutte le iniziative che si svolgeranno a teatro. Manifesti, locandine, programmi, ecc. dovranno avere connotati inconfondibili riconducibili al Comune di Pescia, proprietario del Teatro, anche mediante l'uso del logo che verrà fornito dall'Amministrazione e trovare collocazione in appositi spazi pubblici ben individuati e individuabili nei territori comunali.

Ogni forma di promozione dovrà essere preventivamente concordata con l'Amministrazione comunale; immagini e contenuti (foto, schede spettacolo, cartelloni, ecc.) dovranno essere tempestivamente inviati in formato digitale al Servizio Cultura dell'Ente ai fini di una comunicazione coordinata e aggiornata.

Gli espositori pubblicitari interni al teatro e le bacheche esterne saranno utilizzati sia dal concessionario che dal Comune per le iniziative proprie per cui dovranno essere concordate le modalità di affissione.

ART. 16 - CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE E ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' ESECUZIONE

Il Comune si riserva di effettuare (a norma dell'art. 312, comma 3, D.P.R. n. 207/2010) controlli a campione in corso di esecuzione, con modalità e tempi comunque idonei a garantire la verifica della corretta esecuzione contrattuale.

I controlli potranno essere effettuati in qualsiasi momento, a cura del direttore dell'esecuzione (o suo delegato), nelle forme ritenute più opportune, a scelta discrezionale dell'amministrazione.

Essi avverranno alla presenza del concessionario, all'uopo invitato dal direttore dell'esecuzione, senza necessità di particolari formalità o tempi preavviso.

In particolare il Comune potrà chiedere l'esibizione di qualsivoglia documentazione o raccogliere informazioni sul regolare svolgimento della concessione; resta salva l'autonomia organizzativa dell'impresa aggiudicataria entro i limiti dettati dall'obbligo di mantenere gli standard della concessione previsti dal presente capitolato.

Nel corso dei controlli si constaterà il rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, il regolare espletamento dei servizi, l'efficienza e l'efficacia della gestione, nonché l'idoneità del personale utilizzato dal concessionario. Ad esito di tali controlli e comunque su motivata richiesta del Comune, il concessionario dovrà provvedere alla sostituzione del personale che risultasse inadeguato al corretto svolgimento dei compiti affidati.

Per ciascun controllo, il direttore dell'esecuzione redigerà apposito processo verbale con i contenuti di cui agli artt. 317, comma 2 e 319 D.P.R. n. 207/2010.

A seguito dell'ultima prestazione, il direttore dell'esecuzione, effettuati i necessari accertamenti, rilascerà il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, con le modalità previste dall'art. 304, comma 2 D.P.R. n. 207/2010 (art. 309 D.P.R. 207/2010).

Entro i successivi 45 giorni, il RUP emetterà l'attestazione di regolare esecuzione di cui all'art. 325 D.P.R. n. 207/2010. Successivamente, si procederà allo svincolo della cauzione definitiva.

ART. 17 – SUB CONCESSIONE A TERZI

La sub concessione a terzi è disciplinata dalle norme vigenti in materia (art. 118 D. Lgs. 163/06).

E' consentita la sub concessione a terzi per le attività secondarie quali: la gestione del bar, del guardaroba e delle sale accademia, da specificare in sede in offerta.

ART. 18 - RESPONSABILITA' E SANZIONI

Le infrazioni, che comportino o meno l'applicazione di penalità, vengono contestate per iscritto all'incaricato responsabile indicato dalla Ditta.

In caso di infrazioni accertate il Comune addebiterà al concessionario una sanzione di € 100,00.

In caso di infrazioni accertate gravi o reiterate la sanzione addebitata al concessionario potrà essere di € 250,00.

Per infrazioni di particolare gravità e danno all'immagine dell'Ente, o che pregiudichino il servizio reso, la sanzione applicata potrà raggiungere la quota massima di € 2.000,00.

Tali sanzioni potranno essere dedotte dal pagamento dell'importo dovuto dall'Amministrazione, previo contraddittorio tra le parti.

ART. 19 - PAGAMENTI A FAVORE DEL CONCESSIONARIO

Per il servizio di gestione reso sarà dovuto un corrispettivo pari a quello risultante dall'offerta economica che sarà oggetto di offerta al ribasso rispetto all'importo a base d'asta.

Il pagamento del corrispettivo annuo dovuto per la prima stagione avverrà in tre soluzioni:

il 20% sarà versato alla firma del contratto;

il 40% sarà versato entro il mese di febbraio 2017;

il restante 40% a conclusione della stagione teatrale, previa presentazione da parte del gestore di relazione consuntiva dell'attività svolta.

A partire dalla seconda stagione teatrale il pagamento del corrispettivo annuo dovuto avverrà in tre soluzioni come di seguito specificato:

il 20% sarà versato, a titolo d'anticipo, alla presentazione del programma annuale definitivo, che dovrà avvenire entro il mese di settembre

il 40% sarà versato entro il mese di febbraio

il restante 40% a conclusione della stagione teatrale, previa presentazione da parte del gestore di relazione consuntiva dell'attività svolta.

ART. 20 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta concessionaria dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13/08/2010, numero 136, ed in particolare dovrà utilizzare uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, effettuando tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detti conti correnti mediante bonifico bancario o postale riportante il CIG, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della legge citata.

ART. 21 - CLAUSOLA DI RECESSO UNILATERALE

Ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D. L. 6 luglio 2012 n. 95, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012 n. 135, il comune di Pescia ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione al concessionario con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip SpA ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, numero 488 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e il concessionario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999 numero 488.

ART. 22 - CAUSA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Costituiscono causa di risoluzione immediata del contratto ai sensi dell'Art. 1456 del codice civile, fatto salvo il diritto dell'amministrazione al risarcimento dei danni, le fattispecie correlate alla gestione del teatro Pacini, di seguito indicate:

- a) La cessione o sub concessione non autorizzate dell'attività da parte del concessionario.
- b) Gravi violazioni di legge o inadempimento degli obblighi assunti con il contratto, qualora il concessionario, entro il termine fissato dall'amministrazione, non ripristini le condizioni previste dal contratto stesso non produca adeguate giustificazioni alle inosservanze contestatigli dall'amministrazione tramite diffida formale;
- c) Gravi irregolarità che possano arrecare danno agli utenti dei servizi e danno all'immagine dell'amministrazione.

Nei casi di risoluzione del contratto, così come nel caso di cessazione del rapporto al termine del periodo di affidamento del servizio, il Comune non subentrerà nei rapporti passivi facenti capo al concessionario e declina fin d'ora qualsiasi responsabilità in proposito.

Il concessionario assume a proprio carico qualsiasi onere in merito, esonerando fin d'ora il Comune da ogni pendenza e responsabilità.

Nel caso di recesso anticipato di una delle due parti, senza giustificato motivo, la parte inadempiente sarà tenuta a pagare il danno economico accertato e documentato che la parte diligente subirà a causa del recesso. L'amministrazione comunale si rivarrà sul deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione diretta a risarcire l'eventuale maggiore danno sofferto. In tutti i casi il recesso dovrà essere comunicato per iscritto all'altra parte con un preavviso di almeno sessanta giorni.

ART. 23 - CAUZIONE PROVVISORIA DA INTESTARE AL COMUNE DI PESCIA

L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria di € 8.000,00 pari al 2% dell'importo contrattuale presunto indicato nel bando, ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. n.163/2006, a garanzia della sottoscrizione del contratto, costituita, a scelta dell'offerente, in uno dei modi di seguito indicati:

- versamento con bonifico presso Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia sede di Pescia IBAN IT06X0626024911000046005C01;

- fideiussione bancaria o assicurativa o polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/1993, redatta secondo lo SCHEMA TIPO 1.1 "Garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria" approvato con D.M. Ministero Attività Produttive n.123 del 12/03/2004. Inoltre, sarà parte integrante dello schema di cui sopra la SCHEDA TECNICA 1.1 "Atto di fideiussione/polizza fideiussoria" approvata con D.M. Ministero Attività Produttive n. 123 del 12/03/2004.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- La rinuncia al beneficio di preventiva escussione del debitore principale;
- La rinuncia all'eccezione di cui all'Art. 1957, comma 2, codice civile;
- L'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- Un periodo di validità di almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta.

L'offerta dovrà essere corredata altresì, come prescritto dall'art. 75, comma 8 del D. Lgs. 163/2006, a pena di esclusione, di una dichiarazione da parte di un fideiussore contenente l'impegno a rilasciare, nel caso in cui l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto in favore della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 113 del citato decreto.

ART. 24 - CAUZIONE DEFINITIVA DA INTESTARE AL COMUNE DI PESCIA

La ditta concessionaria è tenuta a presentare una cauzione definitiva valevole per l'intera durata del contratto ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006, a garanzia dell'esatto adempimento di ogni vincolo previsto dal contratto. Detta cauzione dovrà essere costituita mediante polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del soggetto committente.

La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto, a garanzia della corretta e regolare esecuzione di tutti gli obblighi e impegni assunti dalla ditta concessionaria dell'appalto, come stabiliti dal presente capitolato e a garanzia contro eventuali danni di qualsiasi natura provocati dalla ditta.

Nel caso in cui la suddetta cauzione subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte della stazione appaltante, la ditta deve provvedere al reintegro dello stesso entro 15 giorni.

La cauzione sarà svincolata al termine del rapporto contrattuale, dopo la definizione di tutte le ragioni di debito e di credito, oltre che di eventuali altre tendenze.

La mancata costituzione della predetta garanzia determina la decadenza della concessione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 25 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta che risulterà concessionaria si impegna a stipulare il contratto previo versamento dei diritti di segreteria, di scritturazione e delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso (il cui ammontare verrà successivamente comunicato) entro i tempi indicati dal soggetto committente.

ART. 26 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti la sottoscrizione del contratto, nonché quelle da esso dipendenti e conseguenti, compresa la registrazione, saranno a carico del concessionario.

ART. 27 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE

COMUNALE E RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente del Servizio Affari Generali Stefania Baldi.

ART. 28 - CONTROVERSIE

Per qualunque controversia, in merito all'esecuzione e all'applicazione del contratto di appalto, che dovesse insorgere tra le parti è competente il foro di Pistoia, restando esclusa la competenza arbitrale.

ART. 29 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 196/2013, si informa che i dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, anche con l'ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per il tempo strettamente necessario alla gara e all'esecuzione del contratto.

A sua volta la ditta concessionaria deve garantire che i dati di cui verrà in possesso siano tutelati come stabilito dall'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sulla riservatezza dei dati personali.

ART. 30 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento al bando di gara e a quanto previsto dal codice civile e dalla vigente normativa in materia.

ART. 31 - PRESCRIZIONI SUCCESSIVE AL CONTRATTO

A conclusione del quinquennio il concessionario dovrà fornire all'ente l'elenco degli abbonati delle stagioni teatrali e/o ogni notizia utile per il proseguo dell'attività. Inoltre l'ente, sempre a conclusione del quinquennio, sarà tenuto ad effettuare idoneo sopralluogo per la verifica delle condizioni di tutto lo stabile in restituzione e dei suoi contenuti in restituzione.

ART. 32 - NORMA DI SALVAGUARDIA

L'affidamento della concessione è subordinato all'effettiva agibilità della struttura.